

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 133

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 GIUGNO 1997

Risoluzione
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno
parlamentare 1996-1997

Annunziata il 25 luglio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 8 D e 138 D del trattato che istituisce la Comunità europea,

visti gli articoli 156-158, in particolare l'articolo 157, paragrafo 5, del suo regolamento,

viste le proprie precedenti risoluzioni sulle petizioni, in particolare la risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1995-1996, approvata il 19 luglio 1996 sulla base della relazione annuale (1),

vista la sua risoluzione del 17 novembre 1993 e la sua decisione concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (2),

vista la risoluzione del 14 luglio 1995 sul ruolo del mediatore europeo nominato dal Parlamento europeo (3),

vista la relazione della commissione per le petizioni (A4-0190/97),

A. considerando che quello di presentare petizioni al Parlamento europeo co-

(1) G.U. C 261 del 9 settembre 1996, pag. 195.

(2) G.U. L 113 del 4 maggio 1994, pag. 15.

(3) G.U. C 249 del 25 settembre 1995, pag. 226.

stituisce un diritto fondamentale della cittadinanza dell'Unione,

B. considerando che i cittadini dell'Unione e le persone che in essa risiedono aspirano chiaramente, col presentare petizioni al Parlamento europeo, a un più stretto coinvolgimento nello sviluppo dell'Unione stessa,

C. considerando che le petizioni rappresentano uno degli strumenti migliori per le istituzioni e gli organismi comunitari per acquisire informazioni dirette sull'effetto della legislazione comunitaria sulle vite dei cittadini europei e sulle violazioni del diritto comunitario,

D. considerando che una stretta cooperazione con le amministrazioni degli Stati membri è importante se si vuole facilitare ai cittadini europei l'esercizio dei propri diritti in tutta l'Unione europea,

E. considerando che le petizioni rafforzano la funzione di controllo del Parlamento europeo e rivelano casi gravi di mancata conformità con il diritto comunitario,

F. considerando inoltre che un numero crescente di petizioni segnala gravi casi di carenze e violazioni del diritto comunitario e pertanto solleva spesso questioni politiche e legislative,

G. considerando la necessità di una stretta collaborazione con il mediatore europeo,

1. sottolinea che le petizioni costituiscono un diritto fondamentale sancito dai trattati e uno strumento idoneo per acquisire informazioni dirette per quanto riguarda l'opinione del pubblico su problemi di politica comunitaria e per individuare le carenze della legislazione comunitaria e controllare la mancata applicazione e trasposizione del diritto comunitario;

2. rileva che, conformemente all'articolo 138 D del trattato CE, il Parlamento

europeo è il depositario del diritto di petizione;

3. si impegna a fornire quanto più rapidamente possibile una risposta adeguata alle petizioni, vale a dire alle richieste d'intervento, agli inviti ad attivarsi, a cambiare politica o a fornire un parere presentate al Parlamento individualmente o in associazione con altri da qualsiasi cittadino dell'Unione europea, nonché da ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro;

4. ribadisce la sua opinione secondo cui il diritto di petizione fornisce al Parlamento un quadro delle difficoltà delle amministrazioni europee e nazionali, come per esempio comportamenti burocratici, violazioni dei principi comunitari e inadeguatezza delle normative; ritiene che le carenze riscontrate nel diritto comunitario dovrebbero essere utilizzate quale base per ampliare e/o migliorare le norme comunitarie;

5. raccomanda a tutte le proprie commissioni e delegazioni di esaminare con la necessaria attenzione e sollecitudine le petizioni loro trasmesse per parere, informazione o attribuzione, e di tener conto, nell'ambito delle loro competenze, delle violazioni del diritto comunitario e delle carenze in esso riscontrate messe in evidenza dalle petizioni loro trasmesse dalla commissione per le petizioni; le invita in tale contesto a informare la commissione per le petizioni delle iniziative politiche e legislative assunte in seguito a petizioni e a chiederne il parere al riguardo;

6. incarica i suoi servizi competenti di dare pubblicità regolarmente e frequentemente con tutti i mezzi idonei, al diritto di petizione, all'iter di presentazione e al trattamento delle petizioni nonché a petizioni importanti;

7. rileva che, conformemente all'articolo 138 E del trattato CE, il mediatore è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi

cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e dichiara che intende continuare la sua stretta, profonda e fruttuosa collaborazione con il mediatore europeo;

8. ringrazia la Commissione per la sua cooperazione nell'esame delle petizioni e prende atto del fatto che essa ha tenuto conto delle precedenti richieste della commissione per le petizioni di esaminare più rapidamente le petizioni che le vengono trasmesse in conformità dell'articolo 157, paragrafo 3, del regolamento;

9. chiede alla Commissione e alla commissione per le petizioni di mettere a punto congiuntamente procedure più efficaci per poter garantire un trattamento delle petizioni rapido e soddisfacente per i firmatari; ritiene che si debbano ampliare e coordinare i sistemi di elaborazione elettronica dei dati esistenti: occorre verificare in che misura le informazioni elaborate possano essere messe a disposizione delle istituzioni comunitarie e dei cittadini su Intranet e/o Internet;

10. sottolinea la necessità di fissare, congiuntamente alle altre istituzioni, nel quadro di accordi interistituzionali, i termini per le risposte e le indagini concernenti le petizioni trasmesse dalla commissione per le petizioni del Parlamento;

11. rileva che i funzionari del Consiglio partecipano raramente alle riunioni della commissione per le petizioni e invita il Consiglio a rispondere all'invito, rivolto dal presidente della commissione, a garantire

una partecipazione regolare dei suoi funzionari;

12. chiede alla Commissione di stabilire chiari livelli di servizio che i cittadini europei siano autorizzati ad aspettarsi dalla Commissione; tali livelli dovrebbero soddisfare, tra l'altro, i seguenti principi fondamentali:

si richiedono livelli elevati e soggetti a controllo, con pubblicazione delle statistiche,

deve essere fornita un'informazione esauriente e accurata su come vengano gestiti i servizi, quale sia l'ammontare della spesa e chi ne sia preposto e ne abbia la responsabilità,

deve essere prevista una consultazione pubblica,

i cittadini sono autorizzati ad attendersi un cortese riscontro in ogni occasione e una risposta alle richieste entro scadenze rese note mediante pubblicazione e riconosciute ufficialmente;

13. invita la Commissione ad assicurare una stretta collaborazione tra la commissione per le petizioni e gli organi competenti della Commissione per quanto concerne l'iniziativa « Citizens First » da essa avviata;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni, nonché ai difensori civici o organi analoghi negli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente